



**FONDO REGIONALE DI GARANZIA**

**DISPOSIZIONI OPERATIVE**  
**COORDINATE CON LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 44-13987**  
**DELL'8/11/2004, N. 39-6667 del 3/08/2007 E N. 62-13338 DEL 15/02/2010**

**Edizione marzo 2010**

## **1. Finalità degli interventi e natura della garanzia**

Possono beneficiare della copertura del Fondo di garanzia per l'Artigianato<sup>1</sup> istituito presso Artigiancassa S.p.A.<sup>2</sup> i finanziamenti a medio e lungo termine posti in essere dalle Banche e dagli altri Intermediari finanziari nonché gli interventi di garanzia effettuati da Confidi di garanzia <sup>3</sup> nell'interesse di imprese artigiane socie.

La garanzia del Fondo ha natura fidejussoria ed è prestata in relazione a finanziamenti concessi ed erogati ad imprese artigiane economicamente e finanziariamente sane.

La garanzia si esplica in forma di controgaranzia e di cogaranzia nella misura e con le modalità indicate nelle schede allegate.

Il competente Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa propone alla Regione, di norma entro il 30/11 di ogni anno, il piano di utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo, articolato per forma di garanzia e per tipologia di operazioni agevolabili e ne monitora costantemente l'andamento con riferimento ai livelli di utilizzo e di rischio espresso da ciascun fruitore della garanzia, al fine di eventuali correttivi nell'impiego delle relative disponibilità finanziarie. La Regione approva tale piano ove sussistano modifiche rispetto alla precedente operatività con delibera della Giunta Regionale.

L'attivazione della cogaranzia potrà essere effettuata previa proposta del Comitato Tecnico Regionale e specifica delibera della Giunta Regionale.

La garanzia del Fondo è disciplinata dal regime comunitario "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (G.U.U.E. 28-12-2006, n. L 379) e può riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del predetto regolamento CE n. 1998/06, la quota del finanziamento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione).

La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

## **2. Richiesta di ammissione alla garanzia**

La richiesta di ammissione alla garanzia deve essere presentata alla Sede regionale dell'Artigiancassa per il Piemonte dai Confidi compilata su apposito modulo (fac-simile per la cogaranzia in Appendice n. 1 e per la controgaranzia in Appendice n. 2), predisposto in conformità alla legge, alle presenti modalità operative e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento "de minimis" vigente, completa della documentazione in esso indicata e della documentazione antimafia, se necessaria.

Il termine per la presentazione è fissato:

a) per la controgaranzia, entro dodici mesi dalla delibera di concessione della garanzia da parte dei Confidi.

b) per la cogaranzia, in tre mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da garantire; le richieste possono essere presentate anche prima della predetta delibera che, in tal caso, dovrà essere adottata entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione della cogaranzia e documentata ad Artigiancassa dal soggetto finanziatore, tramite il Confidi, entro i successivi tre mesi.

Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta Artigiancassa comunica il numero di posizione assegnato alla richiesta stessa e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per l'ammissione alla garanzia di cui al successivo paragrafo 3.

## **3. Ammissione alla garanzia**

L'ammissione alla garanzia non può essere deliberata se la relativa richiesta non è completa e corredata della necessaria documentazione.

<sup>1</sup> Il Fondo è stato istituito dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

<sup>2</sup> Per brevità, successivamente denominata "Artigiancassa".

<sup>3</sup> Come definiti dall'art. 13 comma 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data della relativa richiesta da parte di Artigiancassa.

L'ammissione alla garanzia è deliberata dal Comitato tecnico regionale nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa, secondo l'ordine cronologico di presentazione; entro i successivi 15 giorni viene data comunicazione dell'ammissione - nel caso di cogaranzia anche al soggetto finanziatore - e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione della garanzia.

Artigiancassa, su indicazione del Comitato tecnico regionale, comunicherà tempestivamente con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, Artigiancassa comunicherà, sempre con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, la data dalla quale è possibile presentare nuove richieste di ammissione agli interventi agevolativi del Fondo.

La commissione richiesta a fronte della garanzia del Fondo è pari allo 0,20% dell'importo garantito dal Fondo.

#### **4. Condizioni di inefficacia della garanzia**

La garanzia del Fondo non è efficace nel caso in cui sia stata concessa sulla base di dati o dichiarazioni non veritieri.

#### **5. Escussione della garanzia**

I Confidi, nonché le banche/ Società di leasing per la cogaranzia, possono chiedere ad Artigiancassa l'intervento del Fondo secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di controgaranzia l'intervento del Fondo è richiesto ad Artigiancassa dal Confidi, con riferimento ad ogni singolo finanziamento e con l'indicazione del conto per il pagamento della quota di competenza del Fondo, allegando una dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale del Confidi attestante l'ammontare della somma garantita dal Confidi richiesta dalla Banca/Intermediario in relazione al proprio credito insoluto e liquidato dal Confidi stesso e che tale somma non beneficia di analogha agevolazione da parte di altri organismi di garanzia o di norme regionali, nazionali o comunitarie;

b) nel caso di cogaranzia l'intervento del Fondo è richiesto ad Artigiancassa dalla Banca/Società di leasing finanziatrice indicando l'importo del proprio credito insoluto determinato come indicato nella specifica scheda tecnica.

Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta Artigiancassa dà comunicazione ai soggetti garantiti del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria della richiesta di escussione del Fondo.

L'intervento del Fondo è deliberato dal Comitato tecnico regionale nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro i 15 giorni successivi viene data comunicazione della delibera al soggetto richiedente l'intervento del Fondo e, nel caso di cogaranzia, anche al soggetto finanziatore; contestualmente, viene effettuato il riconoscimento dell'importo dovuto.

Nel caso di cogaranzia, il pagamento della quota d'intervento del Fondo è effettuato con accredito nel conto indicato dal soggetto finanziatore.

Resta ovviamente fermo l'obbligo di svolgere, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali<sup>4</sup> per il recupero del credito:

nel caso di controgaranzia, per i Confidi direttamente ovvero tramite le Banche e, gli Intermediari finanziari;

nel caso della cogaranzia, per le Banche e gli Intermediari finanziari garantiti.

Il Confidi è esonerato dall'obbligo di svolgere le azioni giudiziali di cui al comma precedente qualora l'entità del potenziale credito insoluto recuperabile non superi 3.000 Euro.

È altresì esonerato dall'obbligo di attivare le azioni giudiziali il Confidi che, a seguito dell'attivazione di azioni per il recupero del credito da parte della Banca erogante, abbia ricevuto dalla medesima ed accettato incondizionatamente, la proposta transattiva "a saldo e stralcio" relativa al credito residuo rimasto insoluto. A tal fine, il Confidi dovrà produrre copia della richiamata proposta transattiva "a saldo e stralcio" ricevuta dalla Banca, nonché idonea documentazione contabile

bancaria relativa al pagamento dell'insolvenza per la parte garantita, in misura pari all'importo richiesto.

Le Banche e gli Intermediari finanziari, i Confidi, entro il 30 giugno di ogni anno, devono relazionare in ordine all'andamento delle eventuali azioni giudiziali intraprese fino alla chiusura delle relative procedure, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati e documentati ad Artigiancassa per la dovuta rendicontazione al Comitato tecnico regionale.

Le somme che tali soggetti dovessero recuperare a chiusura delle azioni giudiziali dedotte le spese legali sostenute, dovranno essere ripartite con il Fondo stesso in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.

## **6. Modifiche delle Disposizioni Operative**

Le presenti Disposizioni Operative possono essere modificate dalla Regione anche su proposta del Comitato tecnico regionale.

## **7. Settori esclusi**

Sono escluse dagli interventi del Fondo le operazioni relative alle attività di cui all'Appendice n. 3.

## **8. Controlli**

Il Comitato tecnico regionale si riserva la facoltà di effettuare tramite Artigiancassa verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi pubblici agli interventi previsti dalle presenti Disposizioni Operative, nonché al rispetto degli obblighi previsti dalle Disposizioni Operative stesse.

## **9. Informazioni e trasparenza**

I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono tenuti a rendere edotte le imprese della disciplina di cui alle presenti Disposizioni Operative che direttamente le concerne.

E' in ogni caso obbligo dei predetti soggetti consentire alle imprese interessate l'accesso, in qualsiasi momento, alle presenti Disposizioni Operative ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90.

## **10. – Condizioni del regime de minimis - cumulabilità**

1. Le agevolazioni di cui alle presenti Disposizioni Operative sono soggette al regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto Regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l'agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

2. Beneficiari: imprese artigiane con le esclusioni indicate in Appendice n. 3.

3. Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 Euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 Euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto merci/persone su strada.

4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni Operative con quelle in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l'agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. Ai fini del rispetto del massimale l'Ente gestore condiziona la concessione dell'agevolazione ad una dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa agli aiuti "de minimis" ottenuti nel periodo sopra indicato.

5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L'Equivalente Sovvenzione, è l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto erogato caso per caso.

<sup>4</sup> Per azioni giudiziali si intendono tutti gli atti che attribuiscono al creditore la veste di parte processuale e che si sostanziano in una domanda rivolta all'adempimento del credito, su cui il giudice abbia il dovere di provvedere.

Per determinare l'entità dell'agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l'aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l'elemento di vantaggio dell'aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull'investimento, della durata del finanziamento, dell'ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell' aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull'investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l'Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).

Le modalità di calcolo dell'ESL o dell'agevolazione di cui presente provvedimento, possono essere richieste all'Ente gestore.

6. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni Operative con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.

7. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni Operative con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l'intensità prevista da tali regimi.

8. Gli aiuti sotto forma di garanzia soggetti a regime " de minimis" non possono superare l'80% del finanziamento garantito. L'importo garantito non può superare euro 750.000 nel settore del trasporto su strada e euro 1,5 milioni negli altri settori.

## **11 – Operatività**

Le presenti Disposizioni sono operative a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

## **SCHEDE TECNICHE**

## **COGARANZIA**

### **Soggetti garantiti**

Banche e Società di leasing

### **Oggetto della garanzia**

Operazioni di credito ipotecario e non, a medio/lungo termine riguardanti programmi di investimento produttivo dell'impresa e operazioni di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare agevolate e non. Tali operazioni devono essere effettuate a favore di imprese artigiane.

### **Caratteristiche**

Trattasi di garanzia fideiussoria indipendente, che si aggiunge a quella prestata dal Confidi, a copertura parziale dei rischi assunti dalle Banche/Intermediari finanziari con la concessione dei finanziamenti a medio e lungo termine ad eventuale integrazione delle garanzie normalmente acquisite.

### **Moltiplicatore**

Il moltiplicatore tra la quota del fondo di garanzia destinata alla cogaranzia e l'ammontare globale della cogaranzia in essere sarà determinato dal piano di utilizzo di cui all'art. 1 delle Disposizioni Operative.

### **Durata della garanzia**

La durata della garanzia è pari alla durata del credito entro il limite massimo di 10 anni.

### **Copertura della garanzia**

L'intervento del Fondo è attivabile a condizione che la garanzia prestata dal Confidi sia pari a quella prestata dal Fondo e che la garanzia complessivamente accordata non superi il 60% del finanziamento stesso.

### **Intervento del Fondo e relativa determinazione**

Entro il massimo della dotazione del Fondo riservata a tale tipologia di intervento e nei limiti dell'importo garantito, il Fondo interviene a copertura dell'insolvenza determinata dai seguenti elementi:

#### **A) Per i finanziamenti:**

- 1) capitale residuo dell'operazione al momento della revoca del finanziamento;
- 2) importo delle rate insolute, scadute nei diciotto mesi successivi alla data della prima rata insoluta, maggiorato degli interessi di mora fino alla data di revoca dell'affidamento/risoluzione del contratto di finanziamento. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso del finanziamento maggiorati di una percentuale massima pari al 20% di detto tasso.

#### **B) Per il leasing:**

- 1) importo dei canoni a scadere al momento della revoca del contratto di locazione finanziaria, attualizzati al tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria. Il tasso da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea ed è reso pubblico sul sito internet:

[http://www.europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/others/reference\\_rates.html](http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html);

- 2) importo dei canoni insoluti scaduti nei diciotto mesi successivi alla data del primo canone insoluto, maggiorato degli interessi di mora fino alla data di revoca della locazione finanziaria. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso della locazione finanziaria maggiorati di una percentuale massima pari al 20% di detto tasso.

## **CONTROGARANZIA**

### **Interventi per massa**

#### **Soggetti garantiti**

Confidi per la garanzia rilasciata a favore di imprese artigiane.

#### **Oggetto della garanzia**

Può essere controgarantito il portafoglio rischi riguardante le garanzie erogate dai Confidi a favore delle imprese artigiane loro associate a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli Istituti di credito/Intermediari finanziari convenzionati, non controgarantita da altri Fondi pubblici;

Nel modulo di domanda devono essere riportati i dati finanziari di ogni singola operazione, compresi quelli riferiti alla garanzia.

#### **Caratteristiche**

L'intervento del Fondo è attivabile a condizione che la garanzia prestata dai Confidi non superi il 60%.

#### **Durata della controgaranzia**

La durata della controgaranzia è pari alla durata di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 10 anni.

#### **Copertura della garanzia**

L'intervento del Fondo è pari al 70% dell'importo garantito dai Confidi.

Con riferimento a ciascun Confidi, il tetto massimo delle perdite liquidabili dal Fondo non può superare il 5% dell'importo garantito dal Fondo per il Confidi richiedente nell'anno in cui le operazioni sono state ammesse all'agevolazione.

### Appendice n. 3

#### **ATTIVITA' ESCLUSE**

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

#### **A**

**AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 )**

01

**AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI**

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)

#### **B**

**PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)**

05

**PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI**

05.0

**Pesca, piscicoltura e servizi connessi**

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

#### **DA**

**INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO**

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

**Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi**

#### **G**

**COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO**

51.38.1

**Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi**

51.38.2

**Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi**

52.23.0

**Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi**

**IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO**

**NOTA BENE:** Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generalis" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

**ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI**

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE

CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':  
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

**60.24.0** trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

**ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE<sup>5</sup> DI PRODOTTI AGRICOLI  
ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO**

**DA**

**INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO**

**G**

**COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO**

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

**ULTERIORI ESCLUSIONI**

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

**5 Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

**Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo:** la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

**Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita:** la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l' imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l' eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell' ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.